SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERAZIONE 26 settembre 2002.

Modificazioni al regolamento generale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 14, primo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visto il regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;

Su proposta della Commissione studi e regolamenti;

Delibera

le seguenti modifiche al regolamento generale della Corte costituzionale approvato il 20 gennaio 1966 e successivamente modificato e integrato.

Art. 1.

1. All'art. 1 del regolamento generale della Corte costituzionale è aggiunto il seguente comma:

«La sede comprende tutti gli altri locali e spazi a disposizione della Corte.».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 5 del regolamento generale della Corte costituzionale è introdotto l'art. 5-*bis* nel testo che segue:

«Art 5-*bis*. — I poteri inerenti alla autonomia della Corte come organo costituzionale e alle garanzie dei suoi componenti sono esercitati dalla Corte collegialmente, ovvero dagli organi interni della Corte medesima, secondo le norme delle leggi e dei regolamenti.

In materia di gestione dei servizi, degli uffici, dei beni e del personale, la Corte esercita collegialmente le seguenti funzioni:

1) approvazione dei regolamenti;

2) approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

3) approvazione di indirizzi generali, con indicazione degli obiettivi da conseguire nella gestione finanziaria e amministrativa della Corte;

4) conferimento degli incarichi di Segretario generale e di vice Segretario generale;

5) nomina dei componenti della Commissione di esperti in materia di contabilità;

6) deliberazione di ogni altro atto espressamente attribuito alla Corte dalle norme regolamentari.

Le deliberazioni della Corte sono immediatamente esecutive e sono depositate nella Segreteria generale.».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 6 del regolamento generale della Corte costituzionale è soppresso.

Art. 4.

1. Dopo l'art. 6 del regolamento generale della Corte costituzionale è introdotto l'art. 6-*bis* nel testo che segue:

«Art. 6-*bis*. — Il Presidente esercita i poteri previsti dalle leggi e dai regolamenti della Corte, e firma gli atti per i quali sia richiesta una determinazione della Corte o dell'Ufficio di Presidenza.».

Art. 5.

1. L'art. 25 del regolamento generale della Corte costituzionale è così sostituito:

«Art. 25. — L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente o, in caso di impedimento o per sua delega, dal Vice Presidente designato ai sensi dell'art. 6 ultimo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, e da due Giudici designati dalla Corte ogni biennio mediante sorteggio.

In caso di impedimento di alcuno dei Giudici l'Ufficio di Presidenza è integrato da un Giudice supplente designato dalla Corte ogni biennio mediante sorteggio.

Se uno o più componenti cessano dalla carica di Giudice costituzionale si procede alla sostituzione secondo le disposizioni dei commi precedenti.

Il Segretario generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza e ne redige il verbale.

L'Ufficio di Presidenza può chiamare ad intervenire, con voto consultivo, per singoli affari il Presidente della Commissione competente o il Giudice cui sia stato affidato uno specifico incarico.

Ogni Giudice che non fa parte dell'Ufficio di Presidenza può intervenire alle sedute senza voto deliberativo.

L'ordine del giorno deve essere comunicato a tutti i Giudici costituzionali.

Il Presidente rimette all'esame della Corte i provvedimenti deliberati dall'Ufficio di Presidenza, quando un Giudice lo richieda entro cinque giorni dal ricevimento del verbale della seduta.

Trascorso il termine di cui al comma precedente senza alcuna richiesta di rimessione i provvedimenti diventano esecutivi. Nei casi di urgenza, l'Ufficio di Presidenza può deliberare l'immediata esecutività.

Tutte le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e quelle della Corte assunte ai sensi del comma ottavo sono depositate nella Segreteria generale.».

Art. 6.

1. L'art. 26 del regolamento generale della Corte costituzionale è così sostituito:

«Art. 26. — All'Ufficio di Presidenza spettano le seguenti funzioni:

1) esame e proposta del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo e degli indirizzi generali per la gestione finanziaria ed amministrativa, da sottoporre alla approvazione della Corte;

2) direttive per la gestione finanziaria e amministrativa in conformità agli indirizzi determinati dalla Corte;

3) trasferimenti di somme tra capitoli del bilancio, nelle ipotesi previste dal regolamento di contabilità e per i capitoli indicati in sede di bilancio, e prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste;

4) approvazione di programmi di ristrutturazione e adeguamento degli immobili sede della Corte e dei relativi impianti e servizi;

5) nomine e incarichi dei responsabili preposti ai servizi e uffici della Corte;

6) deliberazione di procedere alla copertura di posti vacanti del personale di ruolo della Corte, approvazione dei bandi e nomina delle commissioni giudicatrici;

7) conferimento degli incarichi previsti dal regolamento dei servizi e del personale e richieste di comando, di distacco o di collocamento fuori ruolo di personale di pubbliche amministrazioni nei casi previsti dai regolamenti;

8) autorizzazione al personale, comunque in servizio presso la Corte, ad assumere incarichi estranei all'attività della Corte previsti dalle norme in vigore;

9) deliberazione di ogni altro atto attribuito espressamente all'Ufficio dai regolamenti della Corte.

L'Ufficio di Presidenza può affidare a singoli Giudici o a commissioni di Giudici, anche con la partecipazione di esperti estranei, compiti istruttori per oggetti specifici; può inoltre nominare commissioni a carattere tecnico con compiti consultivi.».

Art. 7.

1. L'art. 27 del regolamento generale della Corte costituzionale è così sostituito:

«Art. 27. — La Corte, immediatamente dopo la costituzione o l'integrazione dell'Ufficio di Presidenza, procede alla nomina della Commissione per gli studi e per i regolamenti e della Commissione per la biblioteca.

La Commissione per gli studi e per i regolamenti è composta dai tre Giudici più anziani in carica, tra quelli che non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza, ed è presieduta dal componente più anziano.

La Commissione per la biblioteca è composta dai tre Giudici più anziani che non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza né della Commissione per gli studi e per i regolamenti ed è presieduta dal componente più anziano. Della Commissione per la biblioteca possono essere chiamati a far parte, a titolo consultivo, non più di due Giudici emeriti.

Se uno o più componenti della Commissione per gli studi e per i regolamenti e della Commissione per la biblioteca cessano dall'ufficio di Giudice costituzionale o rinunciano a far parte della Commissione oppure entrano a far parte dell'Ufficio di Presidenza si procede alla sostituzione secondo le disposizioni dei commi precedenti.

Funziona da segretario il direttore competente per la rispettiva materia.».

Art. 8.

1. L'art. 29 del regolamento generale della Corte costituzionale è così sostituito:

«Art. 29. — La Commissione per la biblioteca sovrintende alla biblioteca e alla gestione dell'archivio storico e predispone gli schemi dei relativi regolamenti.».

Art. 9.

1. Dopo l'art. 29 del regolamento generale della Corte costituzionale è introdotto l'art. 29-*bis* nel testo seguente:

«Art. 29-*bis*. — L'Amministrazione della Corte, costituita dal Segretario generale, dal Vice Segretario generale e dai Servizi e Uffici secondo le norme approvate ai sensi dell'art. 31, compie tutti gli atti di amministrazione e gestione che non siano riservati alla Corte, all'Ufficio di Presidenza o al Presidente.

Il Segretario generale, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, può delegare specifici compiti di amministrazione di sua spettanza a preposti a servizi e uffici, che ne assumono la responsabilità.».

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 settembre 2002

Il Presidente: RUPERTO

02A12351

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 ottobre 2002.

Riconoscimento al sig. Clement Jean-Marie di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Clement Jean-Marie, nato il 21 ottobre 1944 a Nancy (Francia), cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingénieur», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «Ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Diplome d'Ingénieur Arts et Mètiers» conseguito in data 20 dicembre 1967 presso l'Ecoles Nationales d'Ingénieur Arts et Mètiers di Parigi;

Considerato che il richiedente possiede un'ampia esperienza professionale, come attestato, in data 10 maggio 2002 dalla JMC Consulting Group S.r.l., presso la quale il sig. Clement ha esercitato la funzione di direttore generale curando, in qualità di capo progetto, lavori di costruzione di impianti industriali;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° luglio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore industriale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Clement Jean-Marie, nato il 21 ottobre 1944 a Nancy (Francia), cittadino francese, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» - sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 ottobre 2002

Il direttore generale: MELE

02A12250

DECRETO 7 ottobre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Scias Claire Marie di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Scias Claire Marie nata il 6 marzo 1971 a Toulon (Francia), cittadina francese, ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di «psycologue» ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di «psicologa»;

Rilevato che la richiedente è in possesso del «Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées» (D.E.S.S.) in «Psychologie clinique et pathologique» conseguito presso l'Université Renè Descartes - Paris V nell'anno accademico 1998-1999 e rilasciato in data 17 settembre 1999 e del «Diplome d'Universitè de Psychologie Projective» (DUPP) - (Option: Enfants et Jeunes Adolescents) conseguito presso l'Université Renè Descartes - Paris V ottenuto in data 4 luglio 2000 e rilasciato in data 21 dicembre 2000;

Considerato che, ai sensi della legislazione francese, l'uso del titolo di «psycologue» ai fini professionali è riservato a coloro che abbiano seguito tale percorso formativo accademico;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Scias Claire Marie nata il 6 marzo 1971 a Toulon (Francia), cittadina francese, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 ottobre 2002

Il direttore generale: MELE

02A12251

DECRETO 7 ottobre 2002.

Annullamento del decreto direttoriale 7 giugno 2000 di riconoscimento alla sig.ra Visca Francesca di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del 7 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 26 giugno 2000, con il quale è stato riconosciuto alla sig.ra Visca Francesca, nata a Venezia-Mestre il 20 giugno 1970, cittadina italiana, il proprio titolo professionale di «Avocat II» conseguito in Lussemburgo ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Viste le modifiche introdotte dalla legge lussemburghese 31 maggio 1999, art. III secondo le quali il termine «Avocat II» è sostituito dal termine «Avocat»;

Considerato che il decreto suindicato si basava essenzialmente sulla corrispondenza tra il titolo di «Avocat» posseduto dalla sig.ra Visca ed il profilo professionale dell'avvocato italiano, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, art. 1;

Considerato che, successivamente alla emanazione del decreto di riconoscimento, questo Ministero veniva a conoscenza, su segnalazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova nonché del Consiglio nazionale forense, che, in base alla citata legge lussemburghese, il titolo di «Avocat» non corrisponde alla figura professionale italiana dell'avvocato bensì allo *status* di un praticante avvocato;

Visto che la figura professionale dell'avvocato italiano corrisponde alla figura professionale lussemburghese indicata come «Avocat à la Cour»;

Visto, altresì, che, come chiarito dalla nota dell'Ambasciata d'Italia a Lussemburgo del 28 gennaio 2002, i requisiti richiesti per il conseguimento del titolo professionale di «Avocat à la Cour» sono l'iscrizione al «Tableau de l'ordre des avocats», l'effettuazione di uno stage biennale ed il superamento di un esame;

Visto che la sig.ra Visca, sulla base della documentazione prodotta, non può essere considerata un «prodotto finito», data l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento ossia la mancata corrispondenza tra il titolo di «Avocat» da Lei posseduto ed il profilo professionale dell'avvocato italiano, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 115/1992;

Vista la comparazione operata tra l'interesse pubblico all'eliminazione dell'atto illegittimo, interesse ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata ed individuabile nella necessità di evitare che un soggetto professionalmente ed ipoteticamente non abilitato ad esercitare l'attività professionale perché sfornito di un percorso formativo analogo a quello dei cittadini italiani e richiesto per l'iscrizione all'albo, e l'interesse privato della sig.ra Visca all'esercizio dell'ormai avviata attività professionale in virtù del riconoscimento del suo titolo professionale estero avvenuto con il decreto in parola;

Ritenuta, pertanto, la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato e conseguente necessità di disporre, in via di autotutela, l'annullamento del decreto di riconoscimento del 7 giugno 2000;

Decreta:

È annullato il decreto di riconoscimento emesso il 7 giugno 2000 in favore della sig.ra Visca Francesca, nata a Venezia-Mestre il 20 giugno 1970; pertanto, la domanda di riconoscimento del titolo professionale di «Avocat» conseguito in Lussemburgo, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato, proposta dalla sig.ra Visca è respinta.

Roma, 7 ottobre 2002

Il direttore generale: MELE

02A12256

DECRETO 7 ottobre 2002.

Riconoscimento al sig. Baldassarini Alexandro di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. l, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Baldassarini Alexandro, nato il 15 gennaio 1977 a Castellaneta (Taranto), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo di cui è in possesso, come attestato dal «Ministerio de Salud» di Buenos Aires (Argentina), al cui registro il richiedente è iscritto dal settembre 2000, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciado en Psicologia» conseguito presso la «Universidad de Belgrano» di Buenos Aires in data 28 giugno 2000;

Ritenuto che il sig. Baldassarini abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Baldassarini Alexandro, nato il 15 gennaio 1977 a Castellaneta (Taranto), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 ottobre 2002

Il direttore generale: MELE

02A12257

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 ottobre 2002.

Riconoscimento al sig. Milone Salvador Francisco di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Milone Salvador Francisco, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 12 settembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi ed odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico», rilasciato in data 10 maggio 1985 dall'«Universidad Nacional de Cuyo - Facultad de ciencias medicas» della città di Mendoza, al sig. Milone Salvador Francisco, cittadino italiano, nato a Guaymallen (Argentina) il 24 dicembre 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Milone Salvador Francisco è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A12230

DECRETO 4 ottobre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Viani Maria Josè di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Viani Maria Josè, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integraziani, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 12 settembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi ed odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medica», rilasciato in data 29 aprile 1991 dall'«Universidad de Buenos Aires - Facultad de Medicina» alla sig.ra Viani Maria Josè, cittadina italiana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 20 marzo 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.sa Viani Maria Josè è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A12234

DECRETO 4 ottobre 2002.

Riconoscimento al sig. Kalache Djaffar Karim di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Kalache Djaffar Karim cittadino tedesco, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Docteur en Medicine», conseguito in Algeria, equiparato dalla Germania al titolo di «Medico» che si consegue in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Considerato che non è stata ancora recepita nell'ordinamento italiano la direttiva n. 19/2001/CE, che regolamenta il riconoscimento di formazioni non conse-

guite interamente in Paesi comunitari e che, pertanto, non esiste una procedura specifica per tali fattispecie nell'ordinamento interno;

Vista la sentenza in data 14 settembre 2000 (C-238/98) con la quale la Corte di giustizia della Comunità europea ha stabilito che «quando, in una situazione non disciplinata da una direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, un cittadino comunitario presenta un'istanza di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di tirocinio, le competenti autorità dello Stato membro interessato sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati ed altri titoli, nonché l'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da questi diplomi e da questa esperienza e, dall'altro, le cognizioni e le qualifiche richieste dalle norme nazionali»;

Ritenuto, quindi, di dover valutare il percorso formativo del sig. Kalache Djaffar Karim;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che estende l'applicazione delle norme contenute in tale decreto ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, la quale, nella riunione del 12 settembre 2002 ha ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi ed odontoiatri;

Visto ildecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo «Docteur en Medicine», rilasciato in data 3 ottobre 1999 dal Ministero dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica della Repubblica Democratica Popolare di Algeria al sig. Kalache Djaffar Karim, cittadino tedesco, nato a Berlino il 27 settembre 1963, successivamente equiparato dalla Germania al titolo di «Medico» che si consegue in Germania, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Kalache Djaffar Karim è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competenti.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A12235

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 ottobre 2002.

Disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito dei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modifiche;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l'adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2000;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 gennaio 2002, con il quale è stato istituito il Comitato di coordinamento incaricato di individuare le misure per garantire una razionale gestione della risorsa molluschi bivalvi con conseguente riequilibrio tra i compartimenti marittimi tra Ancona e San Benedetto del Tronto;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2002 che ha consentito la pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica alle imbarcazioni autorizzate a tale attività ed iscritte nel compartimento marittimo di Ancona, nei periodi, nelle zone e con le modalità ivi indicati;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2002 che, a parziale modifica del decreto 31 maggio 2002, nel prorogare il termine ivi indicato ha posto altresì talune rettifiche in ordine alle zone di pesca consentite e al numero delle imbarcazioni autorizzate;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2002 che ha prorogato fino all'entrata in vigore del provvedimento di affidamento della gestione e della tutela della risorsa molluschi bivalvi, in via definitiva, ai consorzi di cui ai regolamenti n. 44/95 e n. 515/98, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2002;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2002 all'oggetto «Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi» concernente le modalità per l'affidamento della gestione e della tutela della risorsa molluschi bivalvi in via definitiva ai consorzi di gestione di cui ai citati regolamenti n. 44 del 1995 e n. 515 del 1998;

Visto il decreto ministeriale in data 5 settembre 2002, con il quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, ha nominato il Cav. Arturo Carpignoli, presidente della Conferenza permanente per il coordinamento nazionale della gestione e della tutela dei molluschi bivalvi di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2002;

Sentita la Conferenza permanente per il coordinamento nazionale della gestione e della tutela dei molluschi bivalvi ed il Comitato nazionale di ricerca per lo sviluppo sostenibile della pesca dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2002 che, nella seduta congiunta del 25 settembre 2002, hanno reso parere all'unanimità all'ipotesi di accordo così come formulata dal presidente Cav. Arturo Carpignoli;

Vista la nota n. 222762 in data 27 settembre 2002 con la quale il presidente della Conferenza permanente, ha comunicato l'ipotesi di accordo approvata dalla Conferenza permanente il 25 settembre 2002;

Tenuto conto che alla suddetta data del 25 settembre 2002 sono 25 le unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, iscritte nei pertinenti registri di uffici marittimi ricadenti nell'ambito territoriale di San Benedetto del Tronto le cui relative imprese proprietarie ed armatrici hanno sede nel comune di Civitanova Marche;

Tenuto conto che sempre alla suddetta data del 25 settembre 2002 sono 19 le unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, iscritte nei pertinenti registri navi minori e galleggianti dell'ufficio circondariale marittimo di Civitanova Marche le cui relative imprese proprietarie ed armatrici hanno sede nel comune di Civitanova Marche;

Ritenuto dar seguito alla proposta così come formulata dalla Conferenza permanente per il coordinamento nazionale della gestione e della tutela dei molluschi bivalvi ed il Comitato nazionale di ricerca per lo sviluppo sostenibile della pesca dei molluschi bivalvi, nella riunione congiunta del 25 settembre 2002;

Considerata la necessità di assicurare una gestione razionale della risorsa molluschi nell'area dei compartimenti marittimi di Ancona e di San Benedetto del Tronto ed offrire alle imprese di pesca delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica aventi sede a Civitanova Marche pari opportunità di prelievo, evitando il ripetersi delle note turbative registrate nell'ultimo decennio, anche con riflessi di ordine pubblico circa le ripercussioni di carattere socio-economico;

Decreta:

Art. 1.

Esclusivamente ai fini dell'esercizio dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del territorio di giurisdizione del compartimento marittimo di Ancona sono individuate due distinte aree:

1. Area A: dalla foce del fiume Cesano di Senigallia al traverso delle due sorelle del Monte Conero;

2. Area B: dal traverso delle due sorelle del Monte Conero alla foce del fiume Chienti.

Art. 2.

1. Nell'area B di cui al precedente art. 1 esercitano l'attività di pesca esclusivamente 44 imbarcazioni di cui 19 iscritte nei RR.NN.MM.GG. di Civitanova Marche e 25 iscritte nei pertinenti RR.NN.MM.GG. ricadenti nell'ambito territoriale del compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto, di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

2. Le suddette imbarcazioni, in relazione all'ufficio di iscrizione, sono portate in diminuzione nell'elenco di cui all'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, in premessa citato.

Art. 3.

Nell'area A di cui al precedente art. 1 esercitano l'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica esclusivamente 54 (73-19) imbarcazioni autorizzate a tale tipo di pesca, iscritte nei pertinenti RR.NN.MM.GG. del compartimento marittimo di Ancona.

Art. 4.

Il numero delle imbarcazioni autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nelle acque del compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto, in virtù della diminuzione (-25) di cui al precedente art. 2, ammonta complessivamente a 58 unità (83-25).

Art. 5.

1. Il capo del compartimento marittimo di Ancona rilascia alle imprese di pesca proprietarie e titolari delle imbarcazioni di cui agli allegati elenchi 1 e 2, una autorizzazione ad hoc, da allegarsi alla licenza di pesca, ove è esplicitamente annotata l'area «B», così come individuata dal precedente art. 1, consentita ai fini dell'esercizio dell'attività.

2. A decorrere dal 25 settembre 2002, eventuali trasferimenti di ufficio di iscrizione delle imbarcazioni di cui al punto 1, anche nell'ambito dello stesso compartimento, necessitano di preventivo nulla osta ministeriale.

Art. 6.

L'esercizio dell'attività nell'area «B» è disciplinata con ordinanza del capo dell'ufficio circondariale marittimo di Civitanova Marche nel rispetto delle pertinenti norme di settore nonché di eventuali delibere adottate di comune intesa dai responsabili dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi di Ancona (CO.GE.VO.) e San Benedetto del Tronto (CO.VO.PI.), sentiti i rappresentanti delle 44 imprese operanti in tale area.

Art. 7.

Sono abrogati i decreti ministeriali 19 gennaio 2002, 31 maggio 2002, 6 giugno 2002 e 10 luglio 2002 relativi alla disciplina delle imbarcazioni esercenti la pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito dei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto.

Il presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE UNITÀ AUTORIZZATE ALLA DRAGA IDRAULICA DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ANCONA CON IMPRESA DI PESCA RESIDENTE A CIVITANOVA MARCHE

	Num UE	Iscrizione RR.NN.MM.GG. Ufficio di Civitanova Marche	Nome Unità	Armatori/Proprietari
1	532	07AN00578	EXCALIBUR	LEPRETTI DOMENICO - P.ZZA E. CECCHETTI N. 5 Civitanova Marche (MC)
2	533	07AN00580	RAMBO	GAETANI LUCIANO S.N.C. DI GAETANI LUIGI, GAETANI GILBERTO E GASPARRONI CARLA VIA MONFALCONE N. 13 Civitanova Marche (MC)
3	541	07AN00594	FRANCO I	CALDERONI ANGELO & C. S.N.C. VIA DALMAZIA N. 129 Civitanova Marche (MC)
4	542	07AN00595	MENGHINI I	MENGHINI MASSIMO & MARINO S.N.C. VIA DONATELLO N. 19 Civitanova Marche (MC)
5	543	07AN00596	NUOVO TORNADO	GASPARRONI MARINO & C. S.A.S. VIA FIUME N. 22 Civitanova Marche (MC)
6	549	07AN00599	SQUALO BIANCO III	LELLI ROBERTO - VIA FRIULI, 100/C Civitanova Marche (MC)
7	553	07AN00617	GIOVANBATTISTA	LEPRETTI ANTONIO - P.ZZA E. CECCHETTI N. 9 Civitanova Marche (MC)
8	554	07AN00618	DINA	BERUSCHI NAZZARENO - VIA SABOTINO N. 11 Civitanova Marche (MC)
9	556	07AN00622	ANGELO BURINI	BURINI FEDERICO BURINI ANGELO & C. S.N.C. P.LE ENRICO CECCHETTI N.10 Civitanova Marche (MC)
10	558	07AN00624	AURORA	MENGHINI LINO & FRANCO S.N.C. VIA SANTORRE DI SANTAROSA N. 15 Civitanova Marche (MC)
11	561	07AN00628	EDEN	BIGONI MARINO & DOMENICO S.N.C. LARGO CASTELFIDARDO N. 19 Civitanova Marche (MC)
12	564	07AN00631	TINTORERA	ROSSI AMERICO & C. S.N.C. VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 29 Civitanova Marche (MC)
13	567	07AN00634	ANTARES	GAETANI RAFFAELE & C. S.N.C. VIA GRAPPA N. 59 Civitanova Marche (MC)
14	569	07AN00636	TORNADO II	MENGHINI NAZZARENO VIA BOCCACCIO N. 2 Civitanova Marche (MC)
15	572	07AN00640	ANGELO BARBONI	BARBONI ENRICO - VIA REGINA MARGHERITA N. 51 Civitanova Marche (MC)
16	577	07AN00646	AZZURRA	CALDERONI ANGELO - CORSO GARIBALDI N. 308 Civitanova Marche (MC)
17	578	07AN00648	DORIA MADRE	CALDERONI ALESSANDRO & PASQUALE S.N.C. VIA MARTIRI DI BELFIORE N. 28 Civitanova Marche (MC)
18	581	07AN00653	LA CONTESSA	PALESTINI VITTORIO, MIRKO & SCOPPA LUIGI S.N.C. VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 29 Civitanova Marche (MC)
19	24865	07AN00741	MARBELLA II	MENGONI DOMENICO - VIA MARTIRI DI BELFIORE N. 85 Civitanova Marche (MC)

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE UNITÀ AUTORIZZATE ALLA DRAGA IDRAULICA DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO CON IMPRESA DI PESCA RESIDENTE A CIVITANOVA MARCHE

	Num UE	Iscrizione RR.NN.MM.GG. di Uffici di S. Benedetto del Tronto	Nome Unità	Armatori/Proprietari
1	14196	00SB00070	LIBERTA'	LIBERTA' DI LUCIANI FEDERICO & C. S.A.S. - VIA SABOTINO N. 30 Civitanova Marche (MC)
2	14286	00SB00277	PRIMULA	ROCCO BRUNO - VIA REGINA MARGHERITA N. 115 Civitanova Marche (MC)
3	14299	00SB00291	NINA 3	SORICHETTI ANGELO E BURINI LUIGI S.N.C. - CORSO UMBERTO I 162 Civitanova Marche (MC)
4	14302	00SB00296	PEPPE MASTRILLO	LEPRETTI CARLO - V.LE GIACOMO MATTEOTTI 30 Civitanova Marche (MC)
5	14367	02SB00203	MARIANNA	VENUS DI ORSILI FERNANDO E C. SAS - VIA SABOTINO N. 16 Civitanova Marche (MC)
6	14371	02SB00219	CANARINO	BARBONI GIUSEPPE & C. S.A.S. - VIA SANTORRE DI SANTAROSA 25 Civitanova Marche (MC)
7	14381	02SB00243	MARINA	LEPRETTI PASQUALE & C. S.A.S. - VIA CALATAFIMI N. 44 Civitanova Marche (MC)
8	14388	02SB00252	TORO	G.M. DI GENTILE FRANCESCO & C. S.A.S. - VIA ENRICO IL NAVIGATORE N. 46/B Civitanova Marche (MC)
9	14394	02SB00259	SPAZZAMARE	PALESTINI NATALE - VIA PETRARCA 45/B Civitanova Marche (MC)
10	14396	02SB00261	GIULIA MADRE	STRONATI ATTILIO & GIGETTI MARINO S.N.C. - VIA VERGA N. 77 Civitanova Marche (MC)
11	14403	02SB00269	MOSHE' DAYAN I	MOSHE' DAYAN I DI PACI NICOLA E C. S.N.C. - VIA VASCO DE GAMA 60 Civitanova Marche (MC)
12	14407	02SB00273	RUBBADONNE	GAETANI ULDERICO - VIA MANZONI N. 70 Civitanova Marche (MC)
13	24929	02SB00293	AZZURRA I^	BERUSCHI PASQUALE & C. S.N.C. - VIA SABOTINO N. 11 Civitanova Marche (MC)
14	14428	03SB00173	ALESSIA	ALESSIA DI TORRESI MARCO E C. S.N.C. - VIA VIVALDI 9 Civitanova Marche (MC)
15	14430	03SB00175	IPPOGRIFO	BARBONI ENRICO - VIA TITO SPERI 6 Civitanova Marche (MC)
16	14436	03SB00186	BRIVIDO	RECCHI GIULIANO E C. S.N.C. - VIA CAPITANO JAMES COOK 68/D Civitanova Marche (MC)
17	14475	04SB00124	SPARVIERO	BARBONI MARIANO & CARLO S.N.C. - VIA DEL NAVIGATORE N. 46/D Civitanova Marche (MC)
18	14522	04SB00216	DOMENELLO	MICUCCI LUDOVICO & C. S.N.C. - VIA UNGARETTI N. 10 Civitanova Marche (MC)
19	14526	04SB00223	FELON	BIGONI PACIFICO & RECCHI NAZZARENO S.N.C. - VIA TOSCANA N. 38 Civitanova Marche (MC)
20	14291	04SB00226	POLIFEMO	GAETANI ALFONSO & C. S.A.S. - VIA SANTORRE DI SANTAROSA N. 15 Civitanova Marche (MC)
21	14534	04SB00233	GIALUS	BRONZI LUIGI & C. S.A.S. - VIA MONTENERO N. 9 Civitanova Marche (MC)
22	14536	04SB00235	RAMBO	D'ALEO PIETRO, MARIANO E PASQUALE S.N.C. - VIA TITO SPERI,18 Civitanova Marche (MC)
23	14437	04SB00327	DRACULA I	BIGONI ANGELO, BIGONI MARINO, BIGONI PIETRO, BIGONI PASQUALE S.N.C. - VIA DALMAZIA 129 Civitanova Marche (MC)
24	14333	04SB00331	MASTER	MALACCARI DOMENICO E MAURIZIO S.N.C. - VIA TOSCANA 38 Civitanova Marche (MC)
25	14287	04SB00337	SANTA RITA PRIMA	MALACCARI GIANFRANCO & RECCHI GIOVANNA S.N.C. - VIA TOSCANA N.38 Civitanova Marche (MC)

02A12236

DECRETO 8 ottobre 2002.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella regione Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Calabria, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Calabria provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Cirò»;

«Melissa».

2. Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 8 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A12325

DECRETO 11 ottobre 2002.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per le regioni Lombardia, Basilicata e Campania limitatamente alla provincia di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (C.E). n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura della regione Lombardia, della regione Basilicata e della regione Campania limitatamente alla provincia di Napoli con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola e per i vini a IGT e per i vini base spumante;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da:

uve provenienti dalle varietà indicate all'allegato 1 atte a dare vini spumante, per la regione Lombardia;

uve raccolte nelle aree viticole della regione Basilicata atte a dare vini da tavola e vini a IGT e uve provenienti dalle varietà indicate all'allegato 1 atte a dare vini spumante;

uve raccolte nelle aree viticole della regione Campania, limitatamente alla provincia di Napoli, atte a dare vini da tavola e vini a IGT e uve provenienti dalle varietà indicate all'allegato 1 atte a dare vini spumante.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 11 ottobre 2002

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI - REGIONE LOMBARDIA

Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay e Riesling Italico.

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI - REGIONE BASILICATA

Aglianico del Vulture, Moscato bianco, Malvasia.

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI - REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI NAPOLI

Malvasia bianca B., Falangina B., Coda di volpe B., Greco B., Fiano B., Asprinio bianco B., Moscato bianco B., Forastera B., Biancolella B., Piedirosso N., Sciascinoso N., Aglianico N., Guarnaccia B., Verdeca B., Barbera N., Greco nero N., Merlot N., Sangiovese N.

02A12326

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002), concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, n. 9, e nell'art. 23, rubrica e comma 1, la denominazione del Dipartimento per le riforme istituzionali va integrata con le parole: «e la devoluzione».

02A12367

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 17 ottobre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9763
Yen giapponese	121,34
Corona danese	7,4311
Lira Sterlina	0,62665
Corona svedese	9,0947
Franco svizzero	1,4669
Corona islandese	86,46
Corona norvegese	7,4120
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,57234
Corona ceca	30,815
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,40
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,5932
Lira maltese	0,4123
Zloty polacco	4,0580
Leu romeno	32442
Tallero sloveno	228,7750
Corona slovacca	41,974
Lira turca	1614000
Dollaro australiano	1,7740
Dollaro canadese	1,5390
Dollaro di Hong Kong	7,6146
Dollaro neozelandese	2,0274
Dollaro di Singapore	1,7373
Won sudcoreano	1205,73
Rand sudafricano	10,0814

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A12403

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.22943-XV.J(2237) del 20 settembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Sfera Nasti 21», che il sig. Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in via Vallone dei Gerolomini, 11 - Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.22942-XV.J(2236) del 20 settembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Enterprise 10000 S.C.», che il sig. Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in via Vallone dei Gerolomini, 11 - Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24645-XV.J(2292) del 20 settembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

C21007.1 (d.f.: rosso con fischio);

C21007.2 (d.f.: brocade con fischio);

C21007.3 (d.f.: blu con fischio);

C21007.4 (d.f.: verde con fischio);

C21007.5 (d.f.: giallo con fischio);

C21007.6 (d.f.: viola con fischio);

che la R. Riedlinger S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24417-XV.J(2287) del 20 settembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

C22004.1 (d.f.: peonia cuore rosso, con aperture blu, giallo, viola);

C22004.2 (d.f.: peonia cuore verde, con aperture blu, giallo, viola);

che la R. Riedlinger S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24416-XV.J(2288) del 20 settembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

C22003.1 (d.f.: intreccio tremolante bianco + peonia rossa e crackling);

C22003.2 (d.f.: intreccio tremolante bianco + peonia verde e crackling);

che la R. Riedlinger S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.4481-XV.J(3505) del 20 settembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

multicolore granieri 80;

multicolore granieri 90;

multicolore granieri 160;

multicolore granieri 210;

granieri 5/110;

trac granieri 40/13;

che il sig. Granieri Luigi intende produrre nella propria fabbrica in Bacoli (Napoli), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.2903-XV.J(2544) del 6 settembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Margherite con peonia costa calibro 85 di colore rosso;

Margherite con peonia costa calibro 85 di colore bianco;

Margherite con peonia costa calibro 85 di colore blu;

Margherite con peonia costa calibro 85 di colore verde;

Margherite con peonia costa calibro 85 di colore giallo;

Margherite con peonia costa calibro 85 di colore lilla;

Margherite con peonia costa calibro 85 di colore tremolante bianco;

Margherite con peonia costa calibro 85 di colore tremolante giallo;

Margherite con peonia costa calibro 85 di colore pampanella;

Margherite con peonia costa calibro 85 di colore salice oro;

Margherite con peonia costa calibro 85 di colore salice bianco;

Margherite con peonia costa calibro 85 crackling;

Margherite con peonia costa calibro 85 di colore sfera di carbone;

Margherite con peonia costa calibro 85 di colore viola;

Margherite con peonia costa calibro 85 di colore pisello;

Margherite con peonia costa calibro 85 di colore limoncello;

Margherite con peonia costa calibro 85 di colore arancio;

Margherite con peonia costa calibro 85 di colore candido;

Margherite con peonia costa calibro 85 di colore lucciola;

Margherite con peonia costa calibro 85 di colore tenebre;

Margherite con peonia costa calibro 85 di colore tramonto;

Margherite con peonia costa calibro 85 di colore alba;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 di colore rosso;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 di colore bianco;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 di colore blu;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 di colore verde;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 di colore giallo;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 di colore lilla;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 di colore tremolante bianco;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 di colore tremolante giallo;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 di colore pampanella;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 di colore salice oro;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 di colore salice bianco;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 crackling;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 di colore sfera di carbone;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 di colore viola;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 di colore pisello;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 di colore limoncello;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 di colore arancio;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 di colore candido;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 di colore lucciola;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 di colore tenebre;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 di colore tramonto;

Margherite con peonia e colpo finale costa calibro 100 di colore alba;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 di colore rosso;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 di colore bianco;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 di colore blu;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 di colore verde;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 di colore giallo;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 di colore lilla;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 di colore tremolante bianco;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 di colore tremolante giallo;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 di colore pampanella;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 di colore salice oro;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 di colore salice bianco;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 crackling;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 di colore sfera di carbone;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 di colore viola;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 di colore pisello;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 di colore limoncello;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 di colore arancio;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 di colore candido;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 di colore lucciola;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 di colore tenebre;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 di colore tramonto;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 125 di colore alba;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore rosso;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore bianco;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore blu;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore verde;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore giallo;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore lilla;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore tremolante bianco;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore tremolante giallo;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore pampanella;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore salice oro;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore salice bianco;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 crackling;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore sfera di carbone;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore viola;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore pisello;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore limoncello;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore arancio;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore candido;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore lucciola;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore tenebre;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore tramonto;

Intrecci con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore alba;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore rosso;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore bianco;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore blu;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore verde;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore giallo;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore lilla;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore tremolante bianco;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore tremolante giallo;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore pampanella;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore salice oro;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore salice bianco;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 crackling;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore sfera di carbone;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore viola;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore pisello;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore limoncello;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore arancio;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore candido;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore lucciola;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore tenebre;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore tramonto;

Lampi con peonia e colpo finale costa calibro 145 di colore alba;

che il sig. Costa Nicola intende produrre nella propria fabbrica in San Pier Niceto (Messina) - contrada Pirrera, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24767-XV.J(2309) del 20 settembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Sfera Francano 16» che il sig. Francano Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Casalincontrada (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.9160-XV.J(3535) del 20 settembre 2002, l'esplosivo denominato «NITRAM 9», che la S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia), intende importare dalla società Nitrochimie - Francia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con numero ONU 0241, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26316-XV.J(2507) del 20 settembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata a 8 Di Giacomo», che il sig. Di Giacomo Mauro intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Villa Cipressi, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26317-XV.J(2508) del 20 settembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Colpo calibro 60 Di Giacomo», che il sig. Di Giacomo Mauro intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Villa Cipressi, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26315-XV.J(2506) del 20 settembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Colpo calibro 80 Di Giacomo», che il sig. Di Giacomo Mauro intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Villa Cipressi, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26082-XV.J(2428) del 20 settembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata 1 Ripresa calibro 90 Paolelli», che la sig.ra Mattei Lorenza intende produrre nella propria fabbrica in Tagliacozzo (L'Aquila) - località La Rifolta, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26093-XV.J(2431) del 20 settembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 150 Paolelli», che la sig.ra Mattei Lorenza intende produrre nella propria fabbrica in Tagliacozzo (L'Aquila) - località La Rifolta, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24418-XV.J(2289) del 20 settembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

C21008.1 (d.f.: Peonia 4" Rossa, con serpenti d'argento);

C21008.2 (d.f.: Peonia 4" Brocade, con serpenti d'argento);

C21008.3 (d.f.: Peonia 4" Blu, con serpenti d'argento);

C21008.4 (d.f.: Peonia 4" Verde, con serpenti d'argento);

C21008.5 (d.f.: Peonia 4" Gialla, con serpenti d'argento);

C21008.6 (d.f.: Peonia 4" Viola, con serpenti d'argento);

che la R. Riedlinger S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Repubblica Popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.22776-XV.J(2234) del 6 settembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Trac Nasti 6 Pieghe Super», che il sig. Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in via Vallone dei Gerolomini, 11 - Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24647-XV.J(2290) del 20 settembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Granatina colorata Zonfrilli 80;

Granatina colorata Zonfrilli 100;

Granatina colorata Zonfrilli 130;

Granatina colorata Zonfrilli 160;

Colpo bianco Zonfrilli 50,

che la Pirotecnica Zonfrilli di Guerrucci Anna Luisa intende produrre nella propria fabbrica in Pontecorvo (Frosinone), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25449-XV.J(2327) del 20 settembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Candela Romana 7 getti pioggia oro scoppiettante;

Candela Romana 7 getti pioggia oro;

Candela Romana 7 getti arancione;

Candela Romana 7 getti bianco;

Candela Romana 7 getti blu;

Candela Romana 7 getti giallo;

Candela Romana 7 getti pioggia argento;

Candela Romana 7 getti rosso;

Candela Romana 7 getti tremolante bianco;

Candela Romana 7 getti tremolante giallo;

Candela Romana 7 getti turchese;

Candela Romana 7 getti verde,

che il sig. La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica in Ventimiglia di Sicilia (Palermo) - contrada Traversa, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.22777-XV.J(2235) del 6 settembre 2002, l'esplosivo denominato «Enterprise 10000 S.F.R.C.», che il sig. Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in via Vallone dei Gerolomini, 11 - Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministriale n. 557/B.23346-XV.J(2255) del 20 settembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Sfera nastri 13», che il sig. Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in via Vallone dei Gerolomini n. 11 - Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allagato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.9038-XV.J(3533) del 20 settembre 2002, l'esplosivo denominato «Explus», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia) intende importare dalla società Nitrochimie - Francia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con numero ONU 0241, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8925-XV.J(3531) del 20 settembre 2002, l'esplosivo denominato «Nitram 5», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia) intende importare dalla società Nitrochimie - Francia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con numero ONU 0241, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8924-XV.J(3530) del 20 settembre 2002, l'esplosivo denominato «Dynaroc 6», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia) intende importare dalla società Nitrochimie - Francia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con numero ONU 0241, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 557/B.9159-XV.J(3534) del 20 settembre 2002, l'esplosivo denominato «Dynaroc 8», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia) intende importare dalla società Nitrochimie - Francia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con numero ONU 0241, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25992-XV.J(2452) del 20 settembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Ande 13 Bianco;

Ande 13 Blu;

Ande 13 Giallo;

Ande 13 Pioggia argento;

Ande 13 Viola;

Ande 13 Verde;

Ande 13 Tremolante giallo;

Ande 13 Tremolante bianco;

Ande 13 Rosso;

Ande 13 Pioggia oro,

che il sig. Di Cristofaro Antonio intende produrre nella propria fabbrica in Belmonte Mezzagno (Palermo) - contrada Chiusa D'Alia, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26321-XV.J(2512) del 20 settembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Sfera salice Di Giacomo 100» che la Pirotecnica Abruzzese di Di Giacomo Mauro intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Villa Cipressi, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26322-XV.J(2513) del 20 settembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Colpo calibro 80 Di Giacomo» che la Pirotecnica Abruzzese di Di Giacomo Mauro intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Villa Cipressi, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26320-XV.J(2511) del 20 settembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata colpi calibro 80 Di Giacomo» che la Pirotecnica Abruzzese di Di Giacomo Mauro intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Villa Cipressi, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26856-XV.J(2534) del 20 settembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Artificio Mattei calibro 90 mm a 16 rendine» che la Pirotecnica Mattei S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Castelliri (Frosinone), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26855-XV.J(2535) del 20 settembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Sfera Mattei calibro 100 mm luci e colori» che la Pirotecnica Mattei S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Castelliri (Frosinone), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

da 02A12242 a 02A12249 - da 02A12252 a 02A12255
da 02A12258 a 02A12264 - da 02A12267 a 02A12277

Variazione di una prescrizione contenuta nel decreto ministeriale n. 557/B.22083-XV.J(597) del 18 marzo 2002

Con decreto ministeriale n. 557/B.9223-XV.J(597) del 6 settembre 2002, la prescrizione «imballaggio interno: scatola di cartone ondulato contenente al massimo 20 detonatori», indicata nel decreto ministeriale n. 557/B.22083-XV.J(597) del 18 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2002, è così modificata: «imballaggio interno: scatola pieghevole in cartone contenente al massimo 20 detonatori».

02A12266

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolostop»

Estratto decreto AIC/UAC n. 729 del 2 ottobre 2002

Specialità medicinale: DOLOSTOP.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a., via Mazzini n. 112 - Pisa.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993; delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001:

5 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035496013/M (in base 10), 11V82F (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

6 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035496025/M (in base 10), 11V82T (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

7 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035496037/M (in base 10), 11V835 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

10 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035496049/M (in base 10), 11V83K (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

14 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035496052/M (in base 10), 11V83N (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

15 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035496064/M (in base 10), 11V840 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

20 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035496076/M (in base 10), 11V84D (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

30 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035496088/M (in base 10), 11V84S (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

50 compresse in blister PVC opaco AL monodose da 25 mg - A.I.C. n. 035496090/M (in base 10), 11V84U (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

500 compresse in blister PVC opaco AL monodose da 25 mg - A.I.C. n. 035496102/M (in base 10), 11V856 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

100 compresse in flacone HDPE da 25 mg - A.I.C. n. 035496114/M (in base 10), 11V85L (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

5 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035496126/M (in base 10), 11V85Y (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

6 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035496138/M (in base 10), 11V86B (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

7 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035496140/M (in base 10), 11V86D (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

10 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035496153/M (in base 10), 11V86T (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

14 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035496165/M (in base 10), 11V875 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

15 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035496177/M (in base 10), 11V87K (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

20 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035496189/M (in base 10), 11V87X (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

30 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035496191/M (in base 10), 11V87Z (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

50 compresse in blister PVC opaco AL monodose da 50 mg - A.I.C. n. 035496203/M (in base 10), 11V88C (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

500 compresse in blister PVC opaco AL monodose da 50 mg - A.I.C. n. 035496215/M (in base 10), 11V88R (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

100 compresse in flacone HDPE da 50 mg - A.I.C. n. 035496227/M (in base 10), 11V893 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

2 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035496239/M (in base 10), 11V89H (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa da 25 e 50 mg contiene:

principio attivo: rofecoxib 25 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, croscarmellosa sodica, magnesio stearato e E 172 ferro ossido giallo;

principio attivo: rofecoxib 50 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, croscarmellosa sodica, magnesio stearato e E 172 ferro ossido giallo e E172 ferro ossido rosso.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: sollievo dal dolore acuto, sollievo dal dolore della dismenorrea primaria.

Produzione:

Merck Manufacturing Division, Arecibo - Puerto Rico;

Merck Sharp & Dohme (Australia), PTY Ltd, South Granville - Australia.

Confezionamento:

Merck Sharp & Dohme (Australia) PTY Ltd, South Granville - Australia;

Merck Sharp & Dohme BV, Haarlem - Olanda;

Merck Sharp & Dohme Ltd, Cramlington - Regno Unito.

Controllo: Merck Sharp & Dohme BV, Haarlem, Olanda.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12229

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolcoxx»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 730 del 2 ottobre 2002

Specialità medicinale: DOLCOXX.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme S.p.a., via G. Fabbroni n. 6 - 00191 Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001:

5 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035495011/M (in base 10), 11V733 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

6 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035495023/M (in base 10), 11V73H (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

7 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035495035/M (in base 10), 11V73V (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

10 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035495047/M (in base 10), 11V747 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C».

14 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035495050/M (in base 10), 11V74B (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

15 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035495062/M (in base 10), 11V74Q (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

20 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035495074/M (in base 10), 11V752 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

30 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035495086/M (in base 10), 11V75G (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

50 compresse in blister PVC opaco AL monodose da 25 mg - A.I.C. n. 035495098/M (in base 10), 11V75U (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

500 compresse in blister PVC opaco AL monodose da 25 mg - A.I.C. n. 035495100/M (in base 10), 11V75W (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

100 compresse in flacone HDPE da 25 mg - A.I.C. n. 035495112/M (in base 10), 11V768 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

5 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035495124/M (in base 10), 11V76N (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

6 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035495136/M (in base 10), 11V770 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

7 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035495148/M (in base 10), 11V77D (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

10 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035495151/M (in base 10), 11V77H (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

14 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035495163/M (in base 10), 11V77V (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

15 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035495175/M (in base 10), 11V787 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

20 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035495187/M (in base 10), 11V78M (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

30 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035495199/M (in base 10), 11V78Z (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

50 compresse in blister PVC opaco AL monodose da 50 mg - A.I.C. n. 035495201/M (in base 10), 11V791 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

500 compresse in blister PVC opaco AL monodose da 50 mg - A.I.C. n. 035495213/M (in base 10), 11V79F (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002 n. 56: classe «C»;

100 compresse in flacone HDPE da 50 mg - A.I.C. n. 035495225/M (in base 10), 11V79T (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

2 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035495237/M (in base 10), 11V7B5 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C».

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa da 25 e 50 mg contiene:

principio attivo: rofecoxib 25 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, croscarmellosa sodica, magnesio stearato e E 172 ferro ossido giallo;

principio attivo: rofecoxib 50 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, croscarmellosa sodica, magnesio stearato e E 172 ferro ossido giallo e E172 ferro ossido rosso.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: sollievo dal dolore acuto, sollievo dal dolore della dismenorrea primaria.

Produzione:

Merck Manufacturing Division, Arecibo - Puerto Rico;

Merck Sharp & Dohme (Australia) PTY Ltd, South Granville - Australia.

Confezionamento:

Merck Sharp & Dohme (Australia) PTY Ltd, South Granville - Australia;

Merck Sharp & Dohme BV, Haarlem - Olanda, Merck Sharp & Dohme Ltd, Cramlington - Regno Unito.

Controllo: Merck Sharp & Dohme BV Haarlem - Olanda.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12228

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Univer»

Estratto decreto n. 84 del 1º marzo 2002

L'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale UNIVER nelle confezioni:

A.I.C. n. 027291018 - 28 capsule 120 mg;

A.I.C. n. 027291020 - 56 capsule 180 mg;

A.I.C. n. 027291032 - 28 capsule 240 mg,

rilasciata alla società EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31, Milano, codice fiscale n. 12432150154 viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove forme farmaceutiche del medicinale generico «Verapamil», con attribuzione dei nuovi codici di A.I.C., fermo restando la classificazione.

Medicinale: VERAPAMIL:

A.I.C. n. 031116039 - «120 mg capsule a rilascio modificato» - 28 capsule a rilascio modificato;

A.I.C. n. 031116041 - «180 mg capsule a rilascio modificato» - 56 capsule a rilascio modificato;

A.I.C. n. 031116054 - «240 mg capsule a rilascio modificato» - 28 capsule a rilascio modificato.

Vengono altresì adeguati gli standard terms delle denominazioni delle confezioni già autorizzate:

A.I.C. n. 031116015 - da 30 compresse rivestite 40 mg a «40 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

A.I.C. n. 031116027 - da 30 compresse rivestite 80 mg a «80 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I lotti del medicinale UNIVER contraddistinti dal numero di A.I.C. in precedenza attribuito (A.I.C. n. 027291018 - 027291020 - 027291032) prodotti non possono più essere dispensati al pubblico apartire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12324

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società Cooperativa Ospedalieri Bellaria a r.l., in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società Cooperativa Ospedalieri Bellaria a r.l., con sede in Bologna (costituita per rogito notaio dott. De Socio Giovanni in data 5 agosto 1963, repertorio n. 524, B.U.S.C. n. 829/79645) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A12240

Istruttoria per lo scioglimento della società Fotolaboratorio Colore a r.l., in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società Fotolaboratorio Colore a r.l., con sede in Bologna (costituita per rogito notaio dott. Pier Paolo Padovani in data 30 novembre 1985, repertorio n. 4559/1164, B.U.S.C. n. 3753/217280) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A12241

Provvedimenti concernenti il trattamento per riorganizzazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 31472 del 19 settembre 2002, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º maggio 2000 al 6 luglio 2000, della ditta S.p.a. C.M.T.L. dal 28 settembre 2000 Franco Tosi S.p.a. sede in Varese, unità di Legnano (Milano) limitatamente alla divisione carpenteria meccanica e turbine industriali già della S.p.a. Ansaldo Energia.

Con decreto ministeriale n. 31473 del 19 settembre 2002, è stato approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 29 gennaio 2000 al 30 aprile 2000, della ditta: S.p.a. Ansaldo Energia ora Franco Tosi S.p.a. sede in Genova, unità di Legnano (Milano) limitatamente alla divisione carpenteria meccanica e turbine industriali.

Con decreto ministeriale n. 31471 del 19 settembre 2002, è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 luglio 2000 al 7 luglio 2001, della ditta S.p.a. Ansaldo ramo di Finmeccanica sede in Genova, unità di Genova.

Con decreto ministeriale n. 31470 del 19 settembre 2002, è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 29 gennaio 2000 al 28 gennaio 2001, della ditta S.p.a. Ansaldo Energia sede in Genova, unità di Genova, Legnano (Milano), con esclusione della divisione carpenterie meccaniche e turbine industriali.

02A12204 - 02A12209 - 02A12210 - 02A12211

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 31485 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31471, datato 19 settembre 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Ansaldo Ramo di Finmeccanica, con sede in Genova, unità di Genova, per un massimo di 22 unità lavorative per il periodo dall'8 luglio 2000 al 7 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 2000 con decorrenza 8 luglio 2000.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, è prorogato per il periodo: dall'8 gennaio 2001 al 7 luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 2001 con decorrenza 8 gennaio 2001, unità di Genova, per un massimo di 20 unità lavorative.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 31484 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale n. 31473, datato 19 settembre 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Energia ora S.p.a. Franco Tosi, con sede in Genova ora Varese, unità di Legnano (Milano), divisione carpenteria meccanica e turbine industriali, per un massimo di 120 unità lavorative per il periodo dal 29 gennaio 2000 al 30 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 2000 con decorrenza 29 gennaio 2000.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 31483 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31470, datato 19 settembre 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Energia, con sede in Genova, unità di Genova, per un massimo di 615 unità lavorative, Legnano (Milano), con esclusione della divisione carpenterie meccaniche e turbine industriali, per un massimo di 320 unità lavorative per il periodo dal 29 gennaio 2000 al 28 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 2000 con decorrenza 29 gennaio 2000.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art.1 è prorogato per il periodo dal: 29 luglio 2000 al 28 gennaio 2001, unità di Genova per un massimo di 730 unità lavorative, Legnano (Milano), con esclusione della divisione carpenterie meccaniche e turbine industriali, per un massimo di 120 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 31476 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31060, datato 27 maggio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. M.W.C.R. con sede in Milano, unità di Cardano al Campo (Varese), per un massimo di 15 unità lavorative, Gallarate (Varese), per un massimo di 15 unità lavorative, Oggiona S. Stefano (Varese) per un massimo di 25 unità lavorative, per il periodo dal 4 settembre 2002 al 3 marzo 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 31486 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazzione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31472 datato 19 settembre 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.T.L. dal 28 settembre 2000 Franco Tosi S.p.a., con sede in Varese, unità di Legnano (Milano), limitatamente alla divisione carpenteria meccanica e turbine industriali già della S.p.a. Ansaldo Energia, per un massimo di 120 unità lavorative per il periodo dal 1º maggio 2000 al 6 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 2000 con decorrenza 1º maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 31477 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30973, datato 7 maggio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Baxter con sede in Roma, unità di Santa Rufina (Rieti) per un massimo di 53 unità lavorative, per il periodo dal 1º luglio 2002 al 31 luglio 2002.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 2002 con decorrenza 1º luglio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 31487 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 settembre 2002, n. 31469, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pirelli cavi e sistemi energia Italia S.p.a. con sede in Milano, unità di Settimo Torinese (Torino), per un massimo di 62 unità lavorative per il periodo dal 5 settembre 2001 al 4 marzo 2002.

Istanza aziendale presentata il 9 ottobre 2001 con decorrenza 5 settembre 2001.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al citato art. 1 è prorogato per un massimo di 62 unità lavorative per il periodo dal 5 marzo 2002 al 4 settembre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 31488 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con l'art. 2 del decreto ministeriale datato 19 settembre 2002, n. 31474, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Infin già Ixtant con sede in Padova, unità di Aversa (Caserta), per un massimo di 200 unità lavorative per il periodo dal 3 gennaio 2002 al 2 luglio 2002.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 2002 con decorrenza 3 gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 31491 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 settembre 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati, addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante, anch'essa di seguito indicata: AGAPE S.p.A. (ora Cremonini S.p.A.) - unità mensa c/o Fincantieri S.p.A., con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unità di Riva Trigoso (Genova) per un massimo di 21 unità lavorative per il periodo dal 3 giugno 1992 al 2 dicembre 1992.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 settembre 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati, addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante, anch'essa di seguito indicata: AGAPE S.p.A. - unità mensa c/o Fincantieri con sede in Castelvetro di Modena (Modena) unità di Riva Trigoso (Genova) per un massimo di 21 unità lavorative per il periodo dal 3 dicembre 1992 al 2 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 31492 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 settembre 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati, addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, presso la società appaltante, anch'essa di seguito indicata: AGAPE S.p.a. (ora Cremonini S.p.a.), unità mensa c/o Dea, con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unità di Moncalieri (Torino), per un massimo di 11 unità lavorative per il periodo dal 4 febbraio 1991 al 14 luglio 1991.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 settembre 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati, addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, presso la società appaltante, anch'essa di seguito indicata: AGAPE S.p.a. (ora Cremonini S.p.a.), unità mensa c/o Dea, con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unità di Moncalieri (Torino), per un massimo di 6 unità lavorative per il periodo dal 15 luglio 1991 al 14 gennaio 1992.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 settembre 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati, addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, presso la società appaltante, anch'essa di seguito indicata: AGAPE S.p.a. (ora Cremonini S.p.a.), unità mensa c/o Dea, con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unità di Moncalieri (Torino), per un massimo di 3 unità lavorative per il periodo dal 15 gennaio 1992 al 31 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 31490 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 settembre 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati, addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante, anch'essa di seguito indicata: Agape S.p.a. (ora Cremonini S.p.a.), unità mensa c/o Fiat New Holland con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unità di Breganze (Vicenza) per un massimo di 4 unità lavorative per il periodo dal 28 giugno 1993 al 28 luglio 1993.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 settembre 2002, è ulteriormente autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati, addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, presso la società appaltante, anch'essa di seguito indicata: AGAPE S.p.a., unità mensa c/o Fiat New Holland con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unità di Breganze (Vicenza) per un massimo di 3 unità lavorative per il periodo dal 23 agosto 1993 al 9 ottobre 1993.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trenrasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 31489 del 19 settembre 2002, a seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale intervenuto con il decreto ministeriale datato 19 settembre 2002, 1, n. 31468, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla ditta: Romaprint S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma per un massimo di 13 unità lavorative, per il periodo dal 1° agosto 1992 al 31 gennaio 1993.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento di cui all'art. 1 è prorogata per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993, per un massimo di 13 unità lavorative.

Art. 3.

La corresponsione del trattamento di cui all'art. 2 è prorogata per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994, per un massimo di 13 unità lavorative.

Art. 4.

La corresponsione del trattamento di cui all'art. 3 è prorogata per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994, per un massimo di 13 unità lavorative.

Con decreto ministeriale n. 31481 del 19 settembre 2002, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del decreto interministeriale n. 30874, del 27 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, foglio n. 280, registro n. 1, foglio n. 280, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto direttoriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.A. C.M.C. Cantieri Meridionali Castellammare con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia per un massimo di 2 unità lavorative per il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 dicembre 2002.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 23 aprile 2002, come da protocollo della stessa.

La misura del trattamento di cui all'art. 1, è ridotta del venti per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 31480 del 19 settembre 2002, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del decreto interministeriale n. 30874, del 27 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, foglio n. 280, registro 1, foglio n. 280, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto direttoriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.A. C.M.C. Cantieri Meridionali Castellammare con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia per un massimo di 8 unità lavorative per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 23 aprile 2002, come da protocollo della stessa.

La misura del trattamento di cui all'art. 1, è ridotta del venti per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 31478 del 19 settembre 2002 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale limitatamente al periodo dal 10 maggio 2002 al 6 maggio 2003, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Calvi Sas di Calvi Giorgio Erminio & C., sede legale in Spino D'Adda (Cremona) unità di Spino D'Adda per un massimo di 35 unità lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, sessanta o centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento medesimo.

Con decreto ministeriale n. 31479 del 19 settembre 2002 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 luglio 2002 al 2 luglio 2003 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mario Crea sede in Castrolibero (Cosenza) unità di Castrolibero (Cosenza) per un massimo di 31 unità lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

da 02A12193 a 02A12195 - 02A12199 - 02A12202 - 02A12198 - 02A12205 - 02A12206 - 02A12191 - 02A12203 - 02A12207 - 02A12192 - da 02A12196 a 02A12197 - da 02A12200 a 02A12201

Provvedimenti concernenti il programma per ristrutturazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 31469 del 19 settembre 2002 è annullato il decreto ministeriale n. 29664 del 9 marzo 2001, limitatamente al periodo dal 5 settembre 2001 al 4 settembre 2002.

È approvato il programma di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 settembre 2001 al 4 settembre 2002, della ditta: Pirelli Cavi e Sistemi Energia Italia, sede in Milano, unità di Settimo Torinese (Torino).

02A12190

Esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente dalla società Canavesana Acque S.p.a., unità di Ivrea.

Con decreto ministeriale n. 31482 del 19 settembre 2002 ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264 è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego, in favore del personale dipendente dalla Società Canavesana Acque S.p.a., con sede in Ivrea (Torino), unità di Ivrea (Torino).

A seguito dell'accertamento di cui all'art. 1, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento di cui all'art. 1 nonché l'esonero di cui all'art. 2 decorrono dal 31 maggio 1999, data della domanda della società in questione.

02A12208

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «COFIP Piccola soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Roveredo in Piano.

Con deliberazione n. 3193 del 20 settembre 2002, la giunta regionale ha nominato il dott. Alberto Poggioli, con studio in Pordenone, via Roggiuzzole n. 3, liquidatore della Cooperativa «COFIP Piccola soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Roveredo in Piano, in sostituzione del sig. Franco Moras.

02A12231

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Culturale Ramuscello 1984 soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Sesto al Reghena.

Con deliberazione n. 3194 del 20 settembre 2002, la giunta regionale ha nominato il dott. Alberto Poggioli, con studio in Pordenone, via Roggiuzzole n. 3, liquidatore della «Cooperativa Culturale Ramuscello 1984 soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Sesto al Reghena, in sostituzione del sig. Tiziano Del Bianco.

02A12232

Gestione commissariale della società cooperativa «M.T.E. - Montaggi Tecnici Ecologici soc. coop. a r.l.», in Treviso

Con deliberazione n. 3192 del 20 settembre 2002, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa «M.T.E. - Montaggi Tecnici Ecologici soc. coop. a r.l.» con sede in Treviso, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Cesare
Salvador, con studio in Pordenone, via Dante n. 58.

02A12233

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VIBO VALENTIA

Marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che con determinazione del dirigente n. 16 dell'8 marzo 2002, la ditta Cuccione Leoluca, con sede in Vibo Valentia, assegnataria del marchio di identificazione 9 VV, è decaduta dalla concessione del marchio stesso ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 20 maggio 1999, n. 251.

02A12237

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto provvedimento A.I.C. n. 475 del 4 settembre 2002 del Ministero della salute, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Benagol"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 3 ottobre 2002).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 59, prima colonna, nel capoverso relativo agli «eccipienti», dove è scritto: «... olio di anice mg *156* ...», leggasi: «... olio di anice mg *1,56* ...».

02A12352

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651246/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035